



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"

ALLEGATO 1

INQUADRAMENTO NORMATIVO

Delibera di Consiglio d'Ambito n. 21 del 29/11/2022

INDICE

1. INQUADRAMENTO NORMATIVO	2
1.1. NORMATIVA COMUNITARIA.....	3
1.2. NORMATIVA NAZIONALE.....	14
1.2.1. DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 SS.MM.II.....	14
1.2.2. PROGRAMMA NAZIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI (PNGR)	19
1.3. NORMATIVA REGIONALE.....	37
1.4. LA PIANIFICAZIONE REGIONALE	39
Tabella 1: Normativa Comunitaria.....	13
Tabella 2: Normativa Nazionale.....	19

1. INQUADRAMENTO NORMATIVO

L'ampio contesto normativo in cui si inserisce il processo di pianificazione della gestione integrata dei rifiuti è costituito da numerose fonti, collocate ai differenti gradi legislativi.

In senso più ampio, la gestione integrata dei rifiuti urbani si inquadra nel contesto più generale dello **Sviluppo Sostenibile**. Prima di entrare nel dettaglio delle specifiche norme di settore, quindi, è opportuno ripercorrere l'iter legislativo che ha portato alla definizione di concetti generali fortemente impattanti sull'intero ciclo integrato dei rifiuti e che ha determinato la definizione della scala gerarchica nella gestione che, a sua volta, influenza le scelte e gli obiettivi da raggiungere nell'azione di pianificazione.

La definizione oggi ampiamente condivisa di sviluppo sostenibile è quella contenuta nel Rapporto elaborato nel 1987 dalla **Commissione Mondiale sull'Ambiente e lo Sviluppo** e che prende il nome dall'allora premier norvegese Gro Harlem Brundtland, che presiedeva tale commissione:

«Lo sviluppo sostenibile, lungi dall'essere una definitiva condizione di armonia, è piuttosto processo di cambiamento tale per cui lo sfruttamento delle risorse, la direzione degli investimenti, l'orientamento dello sviluppo tecnologico e i cambiamenti istituzionali siano resi coerenti con i bisogni futuri oltre che con gli attuali»

La produzione dei rifiuti urbani comporta anch'essa uno sfruttamento delle risorse che non può assolutamente prescindere dalla necessità di un processo di riciclo che sia in grado di garantire la concreta possibilità di riutilizzare *“le materie prime seconde”* allungando i tempi del ciclo di vita dei singoli prodotti. Questa operazione è strettamente in linea con la necessità di tutelare l'ambiente, favorendo la promozione e lo sviluppo dell'economia circolare.

Nel settembre 2015 i Governi dei 193 Paesi membri dell'ONU hanno sottoscritto l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile; trattasi di un programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità. Essa ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile in un grande programma d'azione per un totale di 169 'target' o traguardi. L'avvio ufficiale degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile ha coinciso con l'inizio del 2016, guidando il mondo sulla strada da percorrere nell'arco dei prossimi 15 anni: i Paesi, infatti, si sono impegnati a raggiungerli entro il 2030.

Nello specifico, l'obiettivo 11 dell'Agenda ONU 2030 mira a ridurre l'inquinamento pro capite prodotto dalle città, in particolare per quanto concerne la qualità dell'aria e la gestione dei rifiuti.

È fissato, infatti, che si dovrà ridurre l'impatto ambientale negativo pro-capite delle città, prestando particolare attenzione alla qualità dell'aria e alla gestione dei rifiuti urbani e di altri rifiuti entro il 2030.

L'obiettivo 12 della citata Agenda promuove l'attuazione del programma decennale dell'ONU per un modello di consumo e di produzione sostenibile. L'obiettivo è di adottare un approccio rispettoso dell'ambiente ai prodotti chimici e ai rifiuti. Il volume dei rifiuti dovrà essere notevolmente ridotto, anche grazie al recupero.

Allegato 1- Inquadramento normativo

È stabilito che bisognerà ridurre in modo sostanziale la produzione di rifiuti attraverso la prevenzione, la riduzione, il riciclo e il riutilizzo entro il 2030.

Attesa la necessità di realizzare uno sviluppo sostenibile che fosse rispettoso della tutela ambientale, negli ultimi anni si è registrato un importante cambiamento del quadro normativo a livello comunitario, nazionale e regionale in materia di organizzazione del sistema di gestione integrata dei rifiuti.

Di seguito si fornisce una panoramica del quadro normativo comunitario, nazionale e regionale di riferimento.

1.1. Normativa Comunitaria

La principale norma comunitaria di riferimento è la **Direttiva Comunitaria n. 2008/98/CE**, che pone l'obbligo per gli Stati membri di elaborare piani per la gestione dei rifiuti e stabilisce principi fondamentali per orientare le politiche in materia di rifiuti finalizzate alla riduzione al minimo delle conseguenze negative della produzione e della gestione dei rifiuti per la salute umana e l'ambiente ed alla riduzione dell'uso di risorse.

Per raggiungere tali obiettivi la norma individua una precisa gerarchia per la gestione dei rifiuti.

Tale direttiva, recepita con D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, ribadisce, ed integra, la già conosciuta gerarchia dei rifiuti, introducendo significative novità volte a rafforzare i principi di precauzione e prevenzione della gestione dei rifiuti, a massimizzare il riciclaggio/recupero ed a garantire che tutte le operazioni di gestione avvengano nel rispetto di rigorosi standard ambientali. Il primo posto nella scala gerarchica è occupato dalla prevenzione dei rifiuti che si attua con la riduzione della loro produzione. Per ottenere una significativa riduzione occorre mettere in campo tutte le azioni possibili, finalizzate alla “*non creazione del rifiuto*”. La prevenzione è seguita dalla preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e, per ultimo, lo smaltimento.

La Direttiva promuove altresì lo sviluppo di una «*società del riciclaggio*», esortando gli Stati membri ad evitare la produzione di rifiuti e ad utilizzare i rifiuti come risorse. Tali obiettivi sono ripresi dal sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, che sollecita misure volte a garantire la separazione alla fonte, la raccolta e il riciclaggio dei flussi di rifiuti prioritari.

Per agevolarne o migliorarne il potenziale di recupero, i rifiuti dovrebbero essere raccolti separatamente nella misura in cui ciò sia praticabile da un punto di vista tecnico, ambientale ed economico, prima di essere sottoposti a operazioni di recupero che diano il miglior risultato ambientale complessivo.

Allegato 1- Inquadramento normativo

La Direttiva pone, inoltre, l'accento sui principi di autosufficienza e prossimità in base ai quali occorre adottare le misure appropriate per la creazione di una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti e di impianti per il recupero.

Nella Risoluzione "Su un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse" approvata dal Parlamento europeo il 24 maggio 2012 si confermano gli obiettivi della direttiva 2008/98/CE, esortando alla piena e completa attuazione degli obblighi giuridici e degli obiettivi politici che accomunano e vincolano gli Stati membri dell'Unione Europea in materia di rifiuti anche attraverso l'individuazione di obiettivi minimi da inserire nei piani nazionali di prevenzione e gestione dei rifiuti.

Viene inoltre ribadito che gli obiettivi esistenti di raccolta e di differenziazione devono essere ulteriormente elaborati e impostati in modo da ottenere il recupero massimo e qualitativamente migliore dei materiali in ciascuna fase. Si individua, pertanto, la necessità che i finanziamenti dell'UE diano priorità ad azioni coerenti con la gerarchia di gestione dei rifiuti, come sancito dalla direttiva quadro sui rifiuti, con priorità agli impianti di riciclaggio rispetto allo smaltimento dei rifiuti.

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea hanno adottato, con decisione 1386/2013/UE del 20 novembre 2013, il VII Programma d'Azione Ambientale, ovvero il programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020. Tale programma, sostituendo il VI Programma d'Azione, terminato a luglio 2012, definisce un quadro generale da seguire in materia ambientale prevedendo il passaggio ad una economia a basso contenuto di carbonio ed un efficiente uso delle risorse, garantendo la protezione del capitale naturale la riduzione degli impatti sanitari del degrado ambientale. L'obiettivo generale del Programma è riassumibile in "vivere bene entro i limiti ecologici del pianeta". Il Programma individua i seguenti nove obiettivi prioritari da realizzare:

1. *proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'Unione;*
2. *trasformare l'Unione in un'economia a basse emissioni di carbonio;*
3. *proteggere i cittadini da pressioni e rischi ambientali per la salute e il benessere;*
4. *sfruttare al massimo i vantaggi della legislazione europea in materia di ambiente;*
5. *migliorare le basi scientifiche della politica ambientale;*
6. *garantire investimenti a sostegno delle politiche in materia di ambiente e clima, al giusto prezzo;*
7. *migliorare l'integrazione ambientale e la coerenza delle politiche;*
8. *migliorare la sostenibilità delle città dell'Unione;*

Allegato 1- Inquadramento normativo

9. *aumentare l'efficacia dell'azione europea nell'affrontare le sfide ambientali a livello regionale e mondiale.*

Nell'ambito dell'obiettivo prioritario numero 2 - trasformare l'Unione in un'economia a basse emissioni di carbonio, efficiente nell'impiego delle risorse, verde e competitiva - il programma ribadisce la necessità di trasformare i rifiuti in una risorsa, nel rispetto di un'applicazione rigorosa della gerarchia dei rifiuti di cui alla Direttiva 2008/98/CE.

Sono pertanto necessari ulteriori sforzi affinché vi sia una riduzione della produzione di rifiuti pro capite, si garantisca un elevato livello di riciclaggio di qualità e lo sviluppo dei mercati per le materie riciclate, si limiti il recupero energetico ai materiali non riciclabili e si riduca il ricorso alle discariche.

Nell'Unione europea si dovrebbe, quindi, garantire un miglior utilizzo delle risorse, aprire nuovi mercati, creare nuovi posti di lavoro e ridurre la dipendenza dalle importazioni di materie prime, consentendo una riduzione degli impatti ambientali. Merita evidenziare anche quanto indicato nell'obiettivo numero 5 – migliorare le basi scientifiche della politica ambientale – ossia la necessità di prevedere investimenti continui per assicurare, a tutti coloro che sono coinvolti nella definizione e nell'attuazione delle politiche ambientali, la disponibilità ed accessibilità di dati credibili, confrontabili e di qualità certa. In tale ambito si ribadisce inoltre il principio di “*produrre una volta, riutilizzare molte volte*”, presente all'interno del sistema comune di informazioni ambientali, rilevando inoltre la necessità di evitare una sovrapposizione di sforzi sull'acquisizione e sulla raccolta di informazioni, causa di inutili oneri amministrativi a carico delle autorità pubbliche.

Il VII Programma si inserisce in un più ampio disegno programmatico europeo che, con la direttiva 2009/28/CE del 5 giugno 2009 (*sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE*) ha definito tre principali obiettivi:

- ✓ la riduzione dell'entità dei consumi globali di fonti energetiche
- ✓ la riduzione delle emissioni di gas climalteranti
- ✓ l'aumento della presenza di fonti rinnovabili rispetto al totale delle fonti utilizzate.

Sebbene la direttiva 1999/31/CE stabilisca già obiettivi per diminuire il collocamento in discarica dei rifiuti biodegradabili, è opportuno limitarlo ulteriormente vietandolo per i rifiuti raccolti in maniera differenziata ai fini del riciclaggio in osservanza della direttiva 2008/98/CE.

Gli Stati membri dovranno adottare le misure necessarie per assicurare che entro il 2035 la quantità di rifiuti urbani collocati in discarica sia ridotta al 10 %, o a una percentuale inferiore, del totale dei rifiuti urbani prodotti (per peso).

Allegato 1- Inquadramento normativo

La Direttiva (UE) 2018/851 del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2008/98/CE stabilisce misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana evitando o riducendo la produzione di rifiuti, gli effetti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli effetti generali dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficienza, che costituiscono elementi fondamentali per il passaggio a un'economia circolare e per assicurare la competitività a lungo termine dell'Unione.

Gli Stati membri adottano misure volte a evitare la produzione di rifiuti.

Tali misure:

- a) promuovono e sostengono modelli di produzione e consumo sostenibili;
- b) incoraggiano la progettazione, la fabbricazione e l'uso di prodotti efficienti sotto il profilo delle risorse, durevoli (anche in termini di durata di vita e di assenza di obsolescenza programmata), riparabili, riutilizzabili e aggiornabili;
- c) riguardano prodotti che contengono materie prime critiche onde evitare che tali materie diventino rifiuti;
- d) incoraggiano il riutilizzo di prodotti e la creazione di sistemi che promuovano attività di riparazione e di riutilizzo, in particolare per le apparecchiature elettriche ed elettroniche, i tessili e i mobili, nonché imballaggi e materiali e prodotti da costruzione;
- e) incoraggiano, se del caso e fatti salvi i diritti di proprietà intellettuale, la disponibilità di pezzi di ricambio, i manuali di istruzioni, le informazioni tecniche o altri strumenti, attrezzature o software che consentano la riparazione e il riutilizzo dei prodotti senza comprometterne la qualità e la sicurezza;
- f) riducono la produzione di rifiuti nei processi inerenti alla produzione industriale, all'estrazione di minerali, all'industria manifatturiera, alla costruzione e alla demolizione, tenendo in considerazione le migliori tecniche disponibili;
- g) riducono la produzione di rifiuti alimentari nella produzione primaria, nella trasformazione e nella fabbricazione, nella vendita e in altre forme di distribuzione degli alimenti, nei ristoranti e nei servizi di ristorazione, nonché nei nuclei domestici come contributo all'obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite di ridurre del 50 % i rifiuti alimentari globali pro capite a livello di vendita al dettaglio e di consumatori e di ridurre le perdite alimentari lungo le catene di produzione e di approvvigionamento entro il 2030;
- h) incoraggiano la donazione di alimenti e altre forme di redistribuzione per il consumo umano, dando priorità all'utilizzo umano rispetto ai mangimi e al ritrattamento per ottenere prodotti non alimentari;
- i) promuovono la riduzione del contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti, fatti salvi i requisiti giuridici armonizzati relativi a tali materiali e prodotti stabiliti a livello dell'Unione e garantiscono che qualsiasi fornitore di un articolo quale definito al punto 33 dell'articolo 3 del regolamento (CE) n.

Allegato 1- Inquadramento normativo

1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) fornisca le informazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del suddetto regolamento all'Agenzia europea per le sostanze chimiche a decorrere dal 5 gennaio 2021;

- j) riducono la produzione di rifiuti, in particolare dei rifiuti che non sono adatti alla preparazione per il riutilizzo o al riciclaggio;
- k) identificano i prodotti che sono le principali fonti della dispersione di rifiuti, in particolare negli ambienti naturali e marini, e adottano le misure adeguate per prevenire e ridurre la dispersione di rifiuti da tali prodotti; laddove gli Stati membri decidano di attuare tale obbligo mediante restrizioni di mercato, provvedono affinché tali restrizioni siano proporzionate e non discriminatorie;
- l) mirano a porre fine alla dispersione di rifiuti in ambiente marino come contributo all'obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite per prevenire e ridurre in modo significativo l'inquinamento marino di ogni tipo;
- m) sviluppano e supportano campagne di informazione per sensibilizzare alla prevenzione dei rifiuti e alla dispersione dei rifiuti.

Gli Stati membri dovranno:

- adottare misure intese a promuovere il riciclaggio di alta qualità e a tal fine sono obbligati ad adottare la raccolta differenziata dei rifiuti;
- istituire la raccolta differenziata almeno per la carta, il metallo, la plastica e il vetro e, entro il 1° gennaio 2025, per i tessili;
- adottare misure intese a promuovere la demolizione selettiva onde consentire la rimozione e il trattamento sicuro delle sostanze pericolose e facilitare il riutilizzo e il riciclaggio di alta qualità tramite la rimozione selettiva dei materiali, nonché garantire l'istituzione di sistemi di cernita dei rifiuti da costruzione e demolizione almeno per legno, frazioni minerali (cemento, mattoni, piastrelle e ceramica, pietre), metalli, vetro, plastica e gesso).

Al fine di rispettare le finalità della Direttiva e avanzare verso un'economia circolare europea con un alto livello di efficienza delle risorse, gli Stati membri sono obbligati ad adottare le misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi:

- ✓ entro il 2025, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 55 % in peso;

Allegato 1- Inquadramento normativo

- ✓ entro il 2030, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 60 % in peso;
- ✓ entro il 2035, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 65 % in peso.

Per calcolare se gli obiettivi di cui sopra siano stati conseguiti, gli Stati membri dovranno:

- a) calcolare il peso dei rifiuti urbani prodotti e preparati per il riutilizzo o riciclati in un determinato anno civile;
- b) calcolare il peso dei rifiuti urbani preparati per il riutilizzo come il peso dei prodotti e dei componenti di prodotti che sono divenuti rifiuti urbani e sono stati sottoposti a tutte le necessarie operazioni di controllo, pulizia o riparazione per consentirne il riutilizzo senza ulteriore cernita o pretrattamento;
- c) c) calcolare il peso dei rifiuti urbani riciclati come il peso dei rifiuti che, dopo essere stati sottoposti a tutte le necessarie operazioni di controllo, cernita e altre operazioni preliminari, per eliminare i materiali di scarto che non sono interessati dal successivo ritrattamento e per garantire un riciclaggio di alta qualità, sono immessi nell'operazione di riciclaggio con la quale i materiali di scarto sono effettivamente ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze.

Gli Stati membri hanno il compito di stabilire un efficace sistema di controllo della qualità e di tracciabilità dei rifiuti urbani, al fine di assicurare che le condizioni di cui sopra siano soddisfatte.

Infine la direttiva europea stabilisce che, nel rispetto del principio «chi inquina paga», i costi della gestione dei rifiuti, compresi quelli per la necessaria infrastruttura e il relativo funzionamento, sono sostenuti dal produttore iniziale o dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti.

Gli Stati membri potranno decidere che i costi della gestione dei rifiuti siano sostenuti parzialmente o interamente dal produttore del bene dal quale provengono i rifiuti e che i distributori di tale prodotto possano contribuire alla copertura di tali costi.

La Direttiva (UE) 2018/852 del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, individua nella prevenzione dei rifiuti il modo più efficace per incrementare l'efficienza delle risorse e ridurre l'impatto dei rifiuti sull'ambiente. È importante, pertanto, che gli Stati membri adottino misure adeguate per incoraggiare l'aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato e il riutilizzo degli imballaggi.

Allegato 1- Inquadramento normativo

Tali misure possono includere l'utilizzo di regimi di deposito-cauzione e altri incentivi, quali la fissazione di obiettivi quantitativi, il computo del riutilizzo ai fini del conseguimento degli obiettivi di riciclaggio e la differenziazione dei contributi finanziari per gli imballaggi riutilizzabili nell'ambito dei regimi di responsabilità estesa del produttore per gli imballaggi. Gli Stati membri dovrebbero adottare misure per promuovere la diffusione degli imballaggi riutilizzabili e per conseguire una riduzione del consumo di imballaggi non riciclabili e di imballaggi eccessivi.

Si otterrebbero evidenti benefici ambientali, economici e sociali aumentando ulteriormente gli obiettivi in materia di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio stabiliti nella direttiva 94/62/CE. Si dovrebbe assicurare il recupero graduale ed efficace di materiali di rifiuto ad alto valore economico attraverso una gestione dei rifiuti adeguata e in linea con la gerarchia dei rifiuti di cui alla direttiva 2008/98/CE, nonché garantire che tali materiali siano reimmessi nell'economia europea.

La stessa direttiva stabilisce obiettivi di lungo termine per la gestione dei rifiuti nell'Unione e fornisce agli operatori economici e agli Stati membri indicazioni precise per gli investimenti necessari al conseguimento di tali obiettivi. Gli Stati membri, nell'elaborare i loro piani nazionali di gestione dei rifiuti e nel pianificare gli investimenti infrastrutturali per la gestione dei rifiuti, dovrebbero fare un uso accorto degli investimenti, anche attraverso i fondi dell'Unione, dando priorità alla prevenzione, compresi il riutilizzo e il riciclaggio, in linea con la gerarchia dei rifiuti.

Il calcolo degli obiettivi di riciclaggio dovrebbe basarsi sul peso dei rifiuti di imballaggio immessi nel processo di riciclaggio. Come regola generale, la misurazione effettiva del peso dei rifiuti di imballaggio considerati come riciclati dovrebbe avvenire al punto di immissione dei rifiuti di imballaggio nel processo di riciclaggio.

Tuttavia, al fine di limitare gli oneri amministrativi, gli Stati membri dovrebbero, nel rispetto di condizioni rigorose e in deroga alla regola generale, essere autorizzati a stabilire il peso dei rifiuti di imballaggio riciclati sulla base della misurazione dei rifiuti in uscita dopo qualsiasi operazione di cernita. I materiali che dovessero essere scartati prima dell'immissione dei rifiuti nel processo di riciclaggio, per esempio a causa di operazioni di cernita o di altre operazioni preliminari, non dovrebbero essere inclusi nel computo dei rifiuti comunicati come riciclati.

Tali scarti possono essere determinati sulla base di registri elettronici, specifiche tecniche, norme dettagliate sul calcolo dei tassi di scarto medio per diversi flussi di rifiuti o di altre misure equivalenti. È opportuno che gli Stati membri riferiscano in merito a tali misure nelle relazioni sul controllo di qualità che accompagnano i dati sul riciclaggio dei rifiuti da essi trasmessi alla Commissione.

I tassi di scarto medio dovrebbero essere determinati di preferenza a livello dei singoli impianti di cernita ed essere collegati ai diversi tipi principali di rifiuti, alle diverse fonti (per esempio, i nuclei domestici o gli esercizi

Allegato 1- Inquadramento normativo

commerciali), ai diversi sistemi di raccolta e alle diverse tipologie di processi di cernita. I tassi di scarto medio dovrebbero essere utilizzati unicamente nei casi in cui non siano disponibili altri dati attendibili, in particolare nel contesto del trasporto e dell'esportazione di rifiuti. La perdita di peso dei materiali o delle sostanze derivante da processi di trasformazione fisici o chimici inerenti alle operazioni di riciclaggio, in cui i rifiuti di imballaggio sono di fatto ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze, non dovrebbe essere detratta dal peso dei rifiuti comunicati come riciclati.

La Direttiva (UE) 2018/852 del 30 maggio 2018, inoltre, modificando i precedenti obiettivi indicati nella direttiva 94/62/CE, fissa il raggiungimento di almeno il 65 % del riciclaggio in peso di tutti i rifiuti di imballaggio entro il 31 dicembre 2025 e specificamente:

- ✓ 50 % per la plastica;
 - ✓ 25 % per il legno;
 - ✓ 70 % per i metalli ferrosi;
 - ✓ 50 % per l'alluminio;
 - ✓ 70 % per il vetro;
 - ✓ 75 % per la carta e il cartone.
- a) entro il 31 dicembre 2030 almeno il 70 % in peso di tutti i rifiuti di imballaggio sarà riciclato;
- b) entro il 31 dicembre 2030, saranno conseguiti i seguenti obiettivi minimi di riciclaggio, in termini di peso, per quanto concerne i seguenti materiali specifici contenuti nei rifiuti di imballaggio:
- ✓ - 55 % per la plastica;
 - ✓ - 30 % per il legno;
 - ✓ - 80 % per i metalli ferrosi;
 - ✓ - 60 % per l'alluminio;
 - ✓ - 75 % per il vetro;
 - ✓ - 85 % per la carta e il cartone.

Al fine di soddisfare gli obiettivi stabiliti, gli Stati membri dovranno adottare le misure necessarie per garantire che siano introdotti sistemi di:

- a) restituzione o raccolta, o entrambi, degli imballaggi usati e dei rifiuti di imballaggio prodotti dal consumatore, da altri utenti finali o dal flusso di rifiuti per smistarli verso le soluzioni di gestione dei rifiuti più appropriate;
- b) riutilizzo o recupero, incluso il riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio raccolti.

Allegato 1- Inquadramento normativo

Tali sistemi saranno aperti alla partecipazione degli operatori economici dei settori interessati e a quella delle competenti autorità pubbliche. Essi si applicheranno anche ai prodotti importati in condizioni non discriminatorie, anche con riferimento alle modalità previste e alle eventuali tariffe imposte per accedere a detti sistemi, e dovranno essere concepiti in modo da evitare ostacoli al commercio o distorsioni della concorrenza in conformità del trattato.

La Commissione Europea, con comunicazione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo ed al Comitato delle Regioni (**COM 2020 - 98 final dell' 11.03.2020**), ha adottato un nuovo **Piano d'azione per l'economia circolare**, uno dei principali elementi del *Green Deal Europeo*. Il Piano, che arriva all' indomani del lancio della Strategia industriale comunitaria. prevede misure lungo l'intero ciclo di vita dei prodotti con l'obiettivo di ridurre l'impronta del consumo UE nel prossimo decennio, raddoppiando nello stesso tempo **il tasso di riutilizzo dei materiali**.

Il *Piano d'azione per l'economia circolare*, prendendo le mosse dai lavori svolti a partire dal 2015 si concentra su una progettazione e una produzione funzionali all'economia circolare, con l'obiettivo di garantire che le risorse utilizzate siano mantenute il più a lungo possibile nell'economia dell'UE. L'estrazione e la trasformazione delle risorse sono infatti responsabili di metà delle emissioni totali di gas a effetto serra, di oltre il 90% della perdita di biodiversità e dello stress idrico.

La transizione verso un'economia circolare è già in corso in Europa, con imprese all'avanguardia, consumatori e autorità pubbliche in Europa che aderiscono a questo modello sostenibile. L'economia circolare produrrà benefici netti in termini di crescita del PIL e di creazione di posti di lavoro, in quanto l'applicazione di ambiziose misure di economia circolare in Europa può aumentare il PIL dell'UE di un ulteriore 0,5% di qui al 2030, creando circa 700.000 nuovi posti di lavoro.

Il piano d'azione per l'economia circolare propone misure per:

- ***far sì che i prodotti sostenibili diventino la norma nell'Unione***: la Commissione proporrà un atto legislativo sulla strategia per i prodotti sostenibili volta a garantire che i prodotti immessi sul mercato dell'UE siano progettati per durare più a lungo, siano più facili da riutilizzare, riparare e riciclare, e contengano il più possibile materiali riciclati;
- ***responsabilizzare i consumatori***: i consumatori avranno accesso a informazioni attendibili su questioni come la riparabilità e la durabilità dei prodotti per compiere scelte più sostenibili;
- ***ridurre i rifiuti***: l'accento sarà posto sulla necessità di evitare anzitutto i rifiuti e di trasformarli in risorse secondarie di elevata qualità che beneficino di un mercato delle materie prime secondarie efficiente. La

Allegato 1- Inquadramento normativo

Commissione esaminerà la possibilità di introdurre un modello armonizzato a livello di UE per la raccolta differenziata dei rifiuti e l'etichettatura.

➤ **incentrare l'attenzione sui settori che utilizzano più risorse e che hanno un elevato potenziale di circolarità:** la Commissione avvierà azioni concrete in diversi ambiti quali:

- **elettronica e TIC:** un'"Iniziativa per un'elettronica circolare" per prolungare il ciclo di vita dei prodotti e migliorare la raccolta e il trattamento dei rifiuti;
- **batterie e veicoli:** un nuovo quadro normativo per le batterie al fine di migliorare la sostenibilità e aumentare il potenziale di circolarità delle batterie;
- **imballaggi:** nuove disposizioni vincolanti che definiscono cosa è consentito sul mercato dell'UE. Sono incluse prescrizioni per la riduzione degli imballaggi eccessivi;
- **plastica:** nuove disposizioni vincolanti relative al contenuto riciclato e attenzione particolare alla questione delle microplastiche e alle plastiche a base biologica e biodegradabili;
- **tessili:** una nuova strategia dell'UE per i tessuti per rafforzare la competitività e l'innovazione nel settore e promuovere il mercato dell'UE per il riutilizzo dei tessuti;
- **costruzione e edilizia:** una strategia generale per un ambiente edificato sostenibile che promuova i principi della circolarità per gli edifici;
- **alimenti:** una nuova iniziativa legislativa sul riutilizzo al fine di sostituire, nei servizi di ristorazione, gli imballaggi, gli oggetti per il servizio da tavola e le posate monouso con prodotti riutilizzabili.

Nel Piano d'Azione Europeo per la promozione e la crescita dell'economia circolare il settore dei rifiuti urbani e la raccolta differenziata rappresentano un anello indispensabile per lo sviluppo dell'attività di riciclo dei materiali. Si riporta la tabella riepilogativa delle principali norme comunitarie vigenti.

Direttiva (UE) 2018/852 del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 94/62/CE	sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio
Direttiva (UE) 2018/851 del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2008/98/CE	relativa ai rifiuti
Direttiva (UE) 2018/850 del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 1999/31/CE	relativa alle discariche di rifiuti
Direttiva (UE) 2018/849 del 30 maggio 2018	che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai

Allegato 1- Inquadramento normativo

	rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
Risoluzione del Parlamento europeo del 24 maggio 2012	Su un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse
Risoluzione del Parlamento europeo del 20 aprile 2012	Sulla revisione del sesto programma d'azione in materia di ambiente e la definizione delle priorità per il settimo programma d'azione in materia di ambiente (PAA) - Un ambiente migliore per una vita migliore
Direttiva delegata della Commissione, 15 gennaio 2011, n. 647 - 2011/647/UE - Modifica All. III Dir. 2011/65	che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso di determinati composti di piombo e cromo esavalente negli iniziatori elettrici e elettronici di esplosivi per uso civile (professionale)
Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010	Emissioni industriali
Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003	Che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia
Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001	Concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente
Regolamento CE n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006	Relativo alle spedizioni di rifiuti
Direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 2003	Sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche
Direttiva 96/59/CE del Consiglio del 16 settembre 1996 e ss.mm.ii.	concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT)

Tabella 1: Normativa Comunitaria

1.2. Normativa Nazionale

1.2.1. Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ss.mm.ii

La principale norma nazionale di riferimento in tema di gestione dei rifiuti è rappresentata dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, denominato -Testo unico in materia ambientale, con l'acronimo TUA - e noto anche come Codice dell'ambiente, nella cui Parte IV è disciplinata la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, in attuazione della direttiva 2008/98/CE e delle altre direttive comunitarie. Dal 26 settembre 2020 è entrato in vigore il D.lgs. 116/2020 - Attuazione direttive 2018/851 e 2018/852 che apporta modifiche sostanziali alla parte IV del d.lgs. 152/2006.

È opportuno richiamare le principali definizioni e i principi fissati dal legislatore nazionale nel Codice dell'Ambiente, onde comprendere le scelte effettuate nel presente piano e gli obiettivi perseguiti.

“Rifiuto”: *“qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi”* (art. 183, comma 1, lett. a). Il criterio di identificazione del rifiuto è, quindi, sia oggettivo che soggettivo perché se da un lato lo stesso deve rispondere a specifiche categorie, dall'altro la condizione affinché tale sostanza o oggetto siano qualificati come rifiuto è rappresentata dalla volontà o dalla necessità da parte del detentore di disfarsene.

“Raccolta differenziata”: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico.

“Recupero”: tutte le operazioni (Allegato C alla Parte IV del D.lgs. 152/2006) che favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:

- a) il riutilizzo, il riciclo e le altre forme di recupero;
- b) l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
- c) l'utilizzazione dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (art. 181, comma 1).

La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino al compimento delle operazioni di recupero (art. 181, comma 3). Non sono più considerati rifiuti, le materie, le sostanze e gli oggetti che, pur essendo tali in origine, hanno subito operazioni di recupero.

Contrapposto al recupero, cui è finalizzata la raccolta differenziata, vi è lo smaltimento.

Allegato 1- Inquadramento normativo

Per “**smaltimento**” si intende “ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta” (art. 183, comma 1, lett. z). Lo smaltimento dei rifiuti è effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti previa verifica, da parte della competente autorità, della impossibilità tecnica ed economica di esperire le operazioni di recupero. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti sia in massa che in volume, potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero

Il Codice dell'Ambiente, nell'ambito della definizione dei “**Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti**”, in linea con la normativa comunitaria, stabilisce la seguente gerarchia:

- a) prevenzione;
- b) preparazione per il riutilizzo (novità della direttiva 2008/98/Ce);
- c) riciclaggio;
- d) recupero di altro tipo (compreso di energia);
- e) smaltimento.

Nel rispetto della gerarchia di cui sopra, devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono il “miglior risultato complessivo”. Inoltre, da tale ordine sarà possibile discostarsi con riferimento a singoli flussi di rifiuti e in via eccezionale, allorquando ciò sia giustificato da una specifica analisi degli impatti complessivi della produzione e della gestione dei rifiuti in questione.

Per rafforzare le iniziative da parte della Pubblica Amministrazione nell'ambito del riutilizzo dei prodotti e della preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, dovranno essere emanati da parte del Ministero Ambiente appositi decreti.

A tal proposito occorre citare la modifica apportata dall'ultimo D.lgs. 116/2020 relativamente all'art. 180 che ridefinisce il concetto di *Prevenzione della produzione di rifiuti*. Al fine di promuovere in via prioritaria la prevenzione della produzione dei rifiuti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, adotta il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti. Il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti fissa idonei indicatori e obiettivi qualitativi e quantitativi per la valutazione dell'attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti in esso stabilite.

Fatte salve le misure già in essere, il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti comprende misure che:

- a) promuovono e sostengono modelli di produzione e consumo sostenibili;

Allegato 1- Inquadramento normativo

- b) incoraggiano la progettazione, la fabbricazione e l'uso di prodotti efficienti sotto il profilo delle risorse, durevoli, anche in termini di durata di vita e di assenza di obsolescenza programmata, scomponibili, riparabili, riutilizzabili e aggiornabili nonché l'utilizzo di materiali ottenuti dai rifiuti nella loro produzione;
- c) riguardano prodotti che contengono materie prime critiche onde evitare che tali materie diventino rifiuti;
- d) incoraggiano il riutilizzo di prodotti e la creazione di sistemi che promuovono attività di riparazione e di riutilizzo, in particolare per le apparecchiature elettriche ed elettroniche, i tessili e i mobili, nonché imballaggi e materiali e prodotti da costruzione;
- e) incoraggiano, se del caso e fatti salvi i diritti di proprietà intellettuale, la disponibilità di pezzi di ricambio, i manuali di istruzioni e di manutenzione, le informazioni tecniche o altri strumenti, attrezzature o software che consentano la riparazione e il riutilizzo dei prodotti senza comprometterne la qualità e la sicurezza;
- f) riducono la produzione di rifiuti nei processi inerenti alla produzione industriale, all'estrazione di minerali, all'industria manifatturiera, alla costruzione e alla demolizione, tenendo in considerazione le migliori tecniche disponibili;
- g) riducono la produzione di rifiuti alimentari nella produzione primaria, nella trasformazione e nella fabbricazione, nella vendita e in altre forme di distribuzione degli alimenti, nei ristoranti e nei servizi di ristorazione, nonché nei nuclei domestici come contributo all'obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite di ridurre del 50 per cento i rifiuti alimentari globali pro capite a livello di vendita al dettaglio e di consumatori e di ridurre le perdite alimentari lungo le catene di produzione e di approvvigionamento entro il 2030. Il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti comprende una specifica sezione dedicata al Programma di prevenzione dei rifiuti alimentari che favorisce l'impiego degli strumenti e delle misure finalizzate alla riduzione degli sprechi secondo le disposizioni di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166;
- h) incoraggiano la donazione di alimenti e altre forme di redistribuzione per il consumo umano, dando priorità all'utilizzo umano rispetto ai mangimi e al ritrattamento per ottenere prodotti non alimentari;
- i) promuovono la riduzione del contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti, fatti salvi i requisiti giuridici armonizzati relativi a tali materiali e prodotti stabiliti a livello dell'Unione;
- j) riducono la produzione di rifiuti, in particolare dei rifiuti che non sono adatti alla preparazione per il riutilizzo o al riciclaggio;
- k) identificano i prodotti che sono le principali fonti della dispersione di rifiuti, in particolare negli ambienti terrestri e acquatici, e adottano le misure adeguate a prevenire e ridurre la dispersione di rifiuti da tali prodotti;
- l) mirano a porre fine alla dispersione di rifiuti in ambiente acquatico come contributo all'obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite per prevenire e ridurre in modo significativo l'inquinamento acquatico di ogni tipo;

Allegato 1- Inquadramento normativo

- m) sviluppano e supportano campagne di informazione per sensibilizzare alla riduzione della produzione dei rifiuti e alla prevenzione della loro dispersione.

Per quanto riguarda l'organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, il TUA prevede che la gestione dei rifiuti urbani sia organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO), delimitati dal piano regionale secondo i seguenti criteri:

- a) superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti;
- b) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative;
- c) adeguata valutazione del sistema stradale e ferroviario di comunicazione al fine di ottimizzare i trasporti all'interno dell'ATO;
- d) valorizzazione di esigenze comuni e affinità nella produzione e gestione dei rifiuti;
- e) ricognizione di impianti di gestione di rifiuti già realizzati e funzionanti;
- f) considerazione delle precedenti delimitazioni affinché i nuovi ATO si discostino dai precedenti solo sulla base di motivate esigenze di efficacia, efficienza ed economicità.”

Il TUA fissa, inoltre, i seguenti **obiettivi di recupero**:

- entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sarà aumentata complessivamente almeno al 50 per cento in termini di peso;
- entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di riempimento che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco dei rifiuti, sarà aumentata almeno al 70 per cento in termini di peso;
- entro il 2025, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 55 per cento in peso;
- entro il 2030, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 60 per cento in peso;
- entro il 2035, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 65 per cento in peso.

Allegato 1- Inquadramento normativo

In merito al **criterio dell'autosufficienza** il nuovo art. 182 bis sancisce che l'autosufficienza in ambiti territoriali ottimali per lo smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi deve riguardare anche i rifiuti derivanti dal loro trattamento. Tale principio, congiuntamente a quello della vicinanza tra il luogo di produzione/raccolta e quello dello smaltimento, deve essere rispettato non solo nel caso di smaltimento dei rifiuti, ma anche di recupero dei rifiuti urbani non differenziati.

Nella tabella seguente si riportano le principali norme nazionali vigenti:

Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116	Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152	Norme in materia ambientale- Parte II, titolo II (la Valutazione Ambientale Strategica) e Parte IV.
D.L. 6 novembre 2008, n. 172	Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale.
Decreto Legislativo 20 novembre 2008, n. 188	Attuazione della Direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la Direttiva 91/157/CEE;
Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46	Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)
Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 integrato con il Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 e il Decreto Legislativo n. 118/2020 s.m.i.	Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49: Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). (14G00064) Decreto Legislativo n. 118/2020: Attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano le direttive 2006/66/CE relative a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Decreto Legislativo 13 gennaio 2003 n. 36	Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti
Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209	Attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso
Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998	Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.lgs. 22/97.
Decreto Ministeriale 29 luglio 2004, n. 248	Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero di prodotti e beni di amianto e contenenti amianto.
Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 121	Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. All'art. 2 comma 1 prevede che il Decreto Ministeriale 27 settembre 2010 è abrogato. I limiti della Tabella 5, nota lett.a), art.6 del citato decreto ministeriale continuano ad applicarsi fino al 1° gennaio 2024

Allegato 1- Inquadramento normativo

Decreto Ministeriale 8 aprile 2008 modificato con Decreto del 13 maggio 2009 e succ. dal D.Lgs 116/2020	Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.
Decreto Presidente Repubblica 15 luglio 2003, n. 254	Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della L. 31 luglio 2002, n. 179.
Legge 28 dicembre 2015, n. 221	Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali
DM 15 maggio 2019, n. 62	Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da prodotti assorbenti per la persona (PAP), ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, pubblicato sulla GU dell'8 luglio.
DM Ambiente 21 aprile 2020	Modalità di organizzazione e di funzionamento del registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e degli esiti delle procedure semplificate concluse per lo svolgimento di operazioni di recupero, per semplicità denominato REcer, come previsto dal comma 3 septies dell'art. 184 ter del TUA.

Tabella 2: Normativa Nazionale

1.2.2. Programma Nazionale di Gestione dei rifiuti (PNGR)

Il Ministero per la transizione ecologica con DM n. 257 del 24/06/2022 ha approvato il Programma Nazionale di Gestione dei rifiuti, con valenza per gli anni dal 2022 al 2028. Il Programma è aggiornato almeno ogni sei anni, fatta salva la possibilità di anticiparne la revisione a seguito di modifiche normative, organizzative e tecnologiche intervenute nello scenario nazionale e sovranazionale.

Il Programma Nazionale per la Gestione dei Rifiuti (PNGR) riveste un ruolo strategico nella definizione delle politiche di gestione rifiuti nell'ambito della transizione verso un'economia circolare dell'Italia e delle sue Regioni e Provincie Autonome nel contesto europeo e, più in generale, considerando anche gli indirizzi delle politiche globali dell'Agenda 2030. Partendo da queste premesse, utilizzando i principi generali del quadro logico (logical framework) il **PNGR presenta i seguenti obiettivi generali**:

Allegato 1- Inquadramento normativo

- I. Contribuire alla sostenibilità nell'uso delle risorse e ridurre i potenziali impatti ambientali negativi del ciclo dei rifiuti;
- II. Progressivo riequilibrio dei divari socio-economici, per quanto riguarda la gestione dei rifiuti;
- III. Rafforzare la consapevolezza e i comportamenti virtuosi degli attori economici e dei cittadini per la riduzione e la valorizzazione dei rifiuti; e
- IV. Promuovere una gestione del ciclo dei rifiuti che contribuisca al raggiungimento degli obiettivi di neutralità climatica.

Il PNGR, ai sensi dell'art. 198-bis del D.Lgs 152/2006 introdotto dal D.Lgs 116/2020, fissa i macro-obiettivi, definisce i criteri e le linee strategiche cui le Regioni e le Province autonome si attengono nella elaborazione dei Piani regionali di gestione dei rifiuti, ferme restando le competenze attribuite agli enti territoriali dall'art. 199 del D.lgs. n.152/2006. In particolare, sulla base del quadro generale, costituito dalle attività svolte per la definizione del PNGR, i macro-obiettivi sono definiti in aderenza alle finalità, i principi e i criteri di priorità definiti rispettivamente dagli artt. 177, 178 e 179 D.lgs. n. 152/2006, nonché a quelli dettati dal quadro europeo delineato alla luce delle recenti direttive, descritte nei paragrafi precedenti.

I macro-obiettivi possono quindi essere così descritti:

- A.** ridurre il divario di pianificazione e di dotazione impiantistica tra le diverse regioni, perseguendo il progressivo riequilibrio socio-economico e la razionalizzazione del sistema impiantistico e infrastrutturale secondo criteri di sostenibilità, efficienza, efficacia, ed economicità per corrispondere ai principi di autosufficienza e prossimità;
- B.** garantire il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti (di cui all'art. 181 d.lgs. 152/2006), e di riduzione dello smaltimento finale al minimo, come opzione ultima e residua, tenendo conto anche dei regimi di responsabilità estesa del produttore (EPR) per i rifiuti prodotti;
- C.** razionalizzare e ottimizzare il sistema impiantistico e infrastrutturale attraverso una pianificazione regionale basata sulla completa tracciabilità dei rifiuti e la individuazione di percorsi che portino nel breve termine a colmare il gap impiantistico mediante la descrizione dei sistemi esistenti con l'analisi dei flussi; sostenere la contestuale riduzione dei potenziali impatti ambientali, da valutare anche mediante l'adozione dell'analisi del ciclo di vita (LCA-Life Cycle Assessment) di sistemi integrati di gestione rifiuti;
- D.** garantire una dotazione impiantistica con elevati standard qualitativi di tipo gestionale e tecnologico, promuovendo una gestione del ciclo dei rifiuti che contribuisca in modo sostanziale al raggiungimento degli obiettivi di neutralità climatica;

Allegato 1- Inquadramento normativo

E. aumentare la conoscenza ambientale e migliorare i comportamenti ambientali (inclusa la tutela dei beni culturali e paesaggio) per quanto riguarda il tema di rifiuti e l'economia circolare.

Nel **quadro sinottico** che segue sono articolati gli **obiettivi generali**, che sono declinati in **macro-obiettivi** i quali a loro volta vengono attuati tramite **macro-azioni**. Questi elementi accompagnano il PNGR e supportano l'elaborazione dei Piani di gestione dei rifiuti delle Regioni e delle Province Autonome.

Allegato 1- Inquadramento normativo

OBIETTIVI GENERALI

- I. Contribuire alla sostenibilità nell'uso delle risorse e ridurre i potenziali impatti ambientali negativi del ciclo dei rifiuti
- II. Progressivo riequilibrio dei divari socio-economici, per quanto riguarda la gestione dei rifiuti
- III. Rafforzare la consapevolezza e i comportamenti virtuosi degli attori economici e dei cittadini per la riduzione e la valorizzazione dei rifiuti
- IV. Promuovere una gestione del ciclo dei rifiuti che contribuisca al raggiungimento degli obiettivi di neutralità climatica

MACRO-OBIETTIVI

- A. Ridurre il divario di pianificazione e di dotazione impiantistica tra le diverse regioni e aree del territorio nazionale (→ v. Paragrafi 1.4 e 0, e paragrafo 8.12)
- B. Garantire il raggiungimento degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti (di cui all'art. 181 d.lgs. 152/2006) e di riduzione dello smaltimento finale al minimo, come opzione ultima e residua (→ v. Tabella 1)
- C. Razionalizzare e ottimizzare il sistema impiantistico e infrastrutturale nazionale secondo criteri di sostenibilità, inclusi quelli relativi alla tutela dei beni culturali e paesaggistici, efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto dei principi di autosufficienza e prossimità
- D. Garantire una dotazione impiantistica con elevati standard qualitativi di tipo gestionale e tecnologico, promuovendo una gestione del ciclo dei rifiuti che contribuisca in modo sostanziale al raggiungimento degli obiettivi di neutralità climatica
- E. Aumentare la conoscenza ambientale e migliorare i comportamenti ambientali (inclusa la tutela dei beni culturali e paesaggio) per quanto riguarda il tema di rifiuti e l'economia circolare

MACRO-AZIONI

- 1. Promozione dell'adozione dell'approccio basato sulla analisi dei flussi come base per l'applicazione del LCA (→ capitoli 1 e 9)
- 2. Individuare e colmare i gap gestionali e impiantistici (→ Tabella 28)
- 3. Verificare che la pianificazione delle Regioni sia conforme agli indirizzi e ai metodi del PNGR (→ capitolo 9)
- 4. Promuovere la comunicazione e la conoscenza ambientale in tema di rifiuti ed economia circolare (→ capitolo 11)
- 5. Promuovere l'attuazione delle componenti rilevanti del PNRR e di altre politiche incentivanti (→ paragrafo 1.4)
- 6. Minimizzare il ricorso alla pianificazione per macroaree (→ capitolo 10)
- 7. Assicurare un adeguato monitoraggio dell'attuazione del PNGR e dei suoi impatti (→ capitolo 12)

Quadro sinottico concettuale degli obiettivi e macro-azioni del PNGR

Allegato 1- Inquadramento normativo

Nel PNGR emerge che la distribuzione geografica degli impianti non risulta omogenea tra le Regioni italiane in termini di numerosità, capacità autorizzata e scelte tecnologiche. Circa il 65% della complessiva capacità di trattamento autorizzata per gli impianti di recupero della frazione organica biodegradabile è operativa al Nord, dove gli impianti presentano una maggiore diffusione territoriale e una capacità di trattamento media più bassa che al Centro-Sud e nelle Isole. Anche il 70% degli inceneritori è localizzato nelle regioni settentrionali evidenziando una disomogenea distribuzione degli impianti anche su questo fronte.

Per quanto riguarda il conferimento in discarica, il dato per ripartizione geografica evidenzia un incremento quantitativo tra il 2018 e il 2019 al solo Centro (+19,4%) pari, in termini assoluti a circa 311 mila tonnellate di rifiuti. Il Nord non fa registrare variazioni significative (-0,9%), mentre si rilevano riduzioni consistenti nel ricorso alla discarica al Sud (-15,2%) da ascrivere anche ai miglioramenti in termini di raccolta differenziata nelle stesse aree, un trend che tuttavia deve essere rafforzato. Infatti, vi sono regioni in cui il quadro impiantistico è molto carente o del tutto inadeguato: è il caso della Sicilia, dove i rifiuti urbani smaltiti in discarica rappresentano ancora il 58% del totale dei rifiuti prodotti; anche il Lazio e la Campania non riescono a chiudere il ciclo all'interno del territorio regionale.

Il Programma, inoltre, ha rilevato che quote considerevoli di **rifiuti prodotte nelle aree del Centro e nel Mezzogiorno vengono trattate in impianti localizzati in altre aree**, soprattutto nell'Italia Settentrionale, quindi non coerentemente con i principi di auto contenimento territoriale o prossimità dettati dagli indirizzi normativi e delle buone pratiche. La sola Lombardia riceve da fuori regione quasi 373 mila tonnellate provenienti prevalentemente dal Piemonte, Lazio e Campania.

Analizzando i dati relativi alle diverse forme di gestione messe in atto a livello regionale (Tabella 12 e Tabella 13 del PNGR) si evidenzia che, **laddove esiste un ciclo integrato dei rifiuti grazie ad un parco impiantistico sviluppato, viene ridotto significativamente l'utilizzo della discarica**. In particolare, in Lombardia lo smaltimento in discarica è ridotto al 4% dei rifiuti prodotti, in Friuli-Venezia Giulia al 8%, in Trentino-Alto Adige al 11% ed in Veneto al 14%. Nelle stesse regioni la raccolta differenziata è pari rispettivamente al 72%, 67,2%, 73,1% e 74,7% e consistenti quote di rifiuti vengono trattate in impianti di incenerimento con recupero di energia.

L'analisi dei dati limitata al solo ambito regionale, in molti casi, può però essere fuorviante se si considera che, frequentemente, **i rifiuti prodotti dagli impianti di trattamento meccanico biologico, identificati con i codici del capitolo 19 dell'elenco europeo dei rifiuti, vengono inceneriti, smaltiti in discarica o recuperati in impianti localizzati fuori regione**. Questo è il caso, ad esempio, del Molise dove l'86,4% del combustibile solido secondario (CSS) incenerito e il 37% dei rifiuti smaltiti in discarica provengono da altre regioni.

La **Tabella che segue** sintetizza il quadro conoscitivo e la ricognizione impiantistica nel PNGR, include l'individuazione di eventuali fonti/vettori energetici potenzialmente connessi alla gestione dei **flussi strategici e**

Allegato 1- Inquadramento normativo

le azioni regionali da intraprendere per colmare il gap nazionale individuato per ciascun flusso preso in considerazione, che presenti le maggiori difficoltà di smaltimento o particolari possibilità di recupero.

Allegato 1- Inquadramento normativo

Tabella 28 del PNGR– Quadro di sintesi dei flussi strategici, gap impiantistici e azioni regionali da intraprendere

Flusso strategico	Fonte/ Vettore energetico	Stato impiantistico (base dati 2019)	Gap impiantistico (descrizione)	Azioni regionali per colmare il gap impiantistico nazionale
Rifiuti urbani residui da raccolta differenziata	Rifiuto urbano tal quale o CSS	Attualmente i rifiuti urbani residui sono destinati al trattamento termico, al pre-trattamento (meccanico o meccanico/biologico) e allo smaltimento in discarica. Gli impianti di incenerimento sono per la gran parte localizzati a Nord (26 su 38). Lo smaltimento in discarica interessa il 25% dei rifiuti urbani del Nord, il 30% del Centro e il 44% del Sud.	In alcune aree del Paese il sistema impiantistico è insufficiente a garantire la gestione ottimizzata dei rifiuti residui mediante recupero energetico. La ridotta capacità induce la necessità di avviare i rifiuti pre-trattati ad impianti localizzati fuori regione per la gestione finale: sia a recupero di energia sia a discarica. Lo smaltimento in discarica, attualmente pari al 20%, deve essere portato al 10% nel 2035 per ottemperare agli obiettivi fissati dall'UE.	<ul style="list-style-type: none"> - Incrementare quantità e qualità della raccolta differenziata al fine di ridurre i quantitativi di rifiuti residui da RD - Definire il fabbisogno impiantistico residuo in modo conforme alla gerarchia di gestione dei rifiuti per garantire un'alternativa allo smaltimento in discarica - Effettuare periodiche campagne merceologiche per definire le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti residui da RD - Considerare la preferenza alle scelte tecnologico-impiantistiche volte al recupero energetico diretto senza attività di pretrattamento affinché si massimizzi la valorizzazione energetica del rifiuto
Rifiuti organici	Biogas da digestione anaerobica	281 impianti di compostaggio, 41 integrati di digestione anaerobica e compostaggio e 23 impianti di digestione anaerobica	A causa della capacità limitata degli impianti operativi in rapporto alle quantità da raccolta differenziata, i rifiuti organici sono avviati dalle regioni del Centro-Sud, in aree anche molto distanti da quelle di produzione (prevalentemente ubicate al Nord)	<ul style="list-style-type: none"> - Ottimizzare la raccolta differenziata della frazione organica e della qualità della frazione raccolta mediante analisi merceologiche finalizzate a verificare la presenza di scarti - Definire il fabbisogno impiantistico residuo per massimizzare l'autosufficienza regionale - Realizzazione e/o ammodernamento di impianti di digestione anaerobica integrati nelle aree scarsamente dotate, con produzione di ammendanti di qualità e con valorizzazione della produzione di biometano; - Prevedere forme di sostegno per l'utilizzo del compost prodotto dagli impianti integrati
Scarti derivanti dai trattamenti di: □ selezione delle frazioni secche da RD; □ preparazione a compostaggio e digestione anaerobica delle frazioni organiche	SI	Una quantità rilevante degli scarti è ancora avviata a smaltimento a discarica e contribuisce alla quota totale dei rifiuti urbani smaltiti in discarica.		<ul style="list-style-type: none"> - Incrementare quantità e qualità della raccolta differenziata al fine ridurre gli scarti derivanti dalle operazioni di recupero di materia; - Definire il fabbisogno impiantistico residuo per il recupero energetico necessario a ottimizzare la gestione in modo conforme alla gerarchia europea di gestione dei rifiuti per garantire un'alternativa allo smaltimento in discarica.
RAEE	SI	L'obiettivo di raccolta dei RAEE del 65% individuato a livello comunitario non è raggiunto (39%). La raccolta differenziata pro capite dei RAEE domestici è pari a: Nord 5,6	A livello di singole aree del Paese emergono differenze significative con una maggiore presenza dei centri di raccolta nel Nord del Paese.	<ul style="list-style-type: none"> - Promuovere la raccolta dei RAEE (es: da parte del sistema della distribuzione con modalità ritiro "uno contro uno", "uno contro zero", ecc.) - Rafforzare la realizzazione di ulteriori infrastrutture per la raccolta urbana (centri di raccolta), soprattutto nelle aree in cui la

Allegato 1- Inquadramento normativo

		<p>kg/abitante, Centro 4,8 kg/abitante, Sud 3,3 kg/abitante.</p> <p>Nel 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> sono presenti sul territorio italiano oltre 4.367 centri di raccolta (dati CdC RAEE), corrispondenti a 7 centri di raccolta ogni 100.000 abitanti, uno ogni 14.000 abitanti 359 luoghi di raggruppamento presso i distributori. 	<p>Mancano impianti a tecnologie complessa per il recupero di materie prime critiche (CRM).</p>	<p>disponibilità è sottodimensionata rispetto alla popolazione, per raggiungere gli obiettivi di raccolta fissati dall'Unione Europea</p> <ul style="list-style-type: none"> Definire il fabbisogno impiantistico e favorire l'adeguamento della capacità impiantistica per la gestione dei rifiuti derivanti dalla raccolta dei RAEE Incentivare la realizzazione di centri per la preparazione per il riutilizzo dei RAEE Incentivare lo sviluppo di tecnologie per il recupero delle materie prime critiche (CRM) contenute nei RAEE
Rifiuti inerti da costruzione demolizione (C&D)	-	<p>Nel 2019, il 78,1% dei rifiuti da C&D è stato riciclato.</p> <p>La quota prevalente è utilizzata in rilevati o sottofondi stradali: ancora carente è il recupero di materiali.</p>	<p>Gli impianti sono prevalentemente di selezione e triturazione/frantumazione o impianti di discarica.</p> <p>Le misure agevolative connesse a Superbonus/ Ecobonus edilizi comporteranno un aumento dei quantitativi di rifiuti da C&D.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Rafforzare l'implementazione delle misure di demolizione selettiva Sviluppare tecnologie di riciclaggio per reimmettere la materia nei cicli produttivi Sviluppare e realizzare di centri per la preparazione per il riutilizzo Incentivare lo sviluppo della filiera per l'utilizzo dei sottoprodotti e materie prime seconde
Rifiuti tessili	Si	<p>La raccolta differenziata pro capite dei rifiuti tessili è pari a: Nord 2,9 kg/abitante, Centro 3 kg/abitante, Sud 2,1 kg/abitante. L'89% dei rifiuti raccolti è costituito da rifiuti di abbigliamento, il restante 11% da altri materiali tessili (ad esempio stracci, coperte, imballaggi tessili ecc.).</p> <p>Nel 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> il 10,3 % dei comuni ha una raccolta differenziata (RD)>5,5 kg/abitante (50% dell'immesso stimato), in crescita rispetto all'8,4% del 2018, il 13,2% ha una RD>5 kg/abitante il 21,7% ha una RD>4 kg/abitante. 	<p>Secondo la roadmap della strategia europea in materia di prodotti tessili ogni capo di vestiario viene utilizzato per un periodo sempre più breve, con conseguente produzione di rifiuti stimata in 11 kg di tessili per persona all'anno (il cosiddetto fenomeno "fast-fashion").</p> <p>La raccolta differenziata dei rifiuti di prodotti tessili avviene attualmente in un unico raggruppamento omnicomprensivo, ma per migliorarne la gestione dovrebbero essere organizzati sistemi di raccolta maggiormente selettivi. Le raccolte selettive possono infatti contribuire all'innalzamento della qualità delle frazioni raccolte e influire positivamente sia sulla valorizzazione a valle della selezione, sia sulle performance delle operazioni di riciclo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Rafforzare i sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti tessili anche attraverso raccolte di tipo selettivo o altre modalità per aumentare l'efficienza della RD Rafforzare la realizzazione di centri di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti tessili Incentivare lo sviluppo di tecnologie per il riciclo

Allegato 1- Inquadramento normativo

Rifiuti in plastica	<i>Plasmix</i>	<p>Il 95% della plastica da RD è costituita da imballaggi.</p> <p>Le consuete modalità di gestione prevedono il pretrattamento presso le piattaforme di selezione. In uscita il rifiuto viene avviato a impianti di riciclaggio e di recupero di energia.</p> <p>Attualmente il 48,7% degli imballaggi in plastica è riciclato, ma in base alla nuova metodologia di calcolo, si stima un riciclaggio del 41,1%.</p> <p>Una quota consistente del rifiuto prodotto dalla selezione è costituita da <i>plasmix</i> (oltre il 40%), attualmente destinato a smaltimento o a recupero di energia.</p>	<p>Attualmente il sistema di gestione della plastica è quasi esclusivamente orientato, in conformità alla normativa vigente, alla gestione degli imballaggi.</p> <p>Gli scarti di selezione (<i>plasmix</i>) trovano scarso utilizzo ai fini del riciclaggio meccanico, per mancanza di tecnologie adeguate.</p>	<p>- Sviluppare e realizzare impianti con nuove tecnologie di riciclaggio delle frazioni di scarto (ad esempio, mediante processi di riciclaggio chimico per le frazioni non riciclabili meccanicamente e quindi destinate a discarica o termovalorizzazione)</p>
Rifiuti contenenti amianto	NO	<p>Numero di discariche operative: 19</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nord: 9 - Centro: 2 - Sud: 8 	<p>Delle 19 discariche, 6 sono per rifiuti non pericolosi con cella monodedicata.</p> <p>In previsione dello smantellamento e bonifica dei manufatti contenenti amianto presenti sul territorio nazionale, si rende necessaria un'implementazione del sistema impiantistico.</p> <p>Nella Banca Dati Amianto del MiTE risultano infatti circa 108.000 siti interessati dalla presenza di amianto.</p> <p>La Banca Dati, tuttavia, attualmente non fornisce una copertura omogenea del territorio nazionale.</p>	<p>- Individuazione, a livello regionale, del fabbisogno di smaltimento, anche sulla base della presenza di eventuali impianti di inertizzazione;</p> <p>- Definire il potenziale fabbisogno impiantistico</p>
Veicoli fuori uso	Fluff di frantumazione	<p>1.462 impianti di demolizione</p> <p>97 impianti di rottamazione</p> <p>32 impianti di frantumazione</p>	<p>Non sono presenti impianti di recupero energetico necessari per il raggiungimento dell'obiettivo di recupero complessivo previsto dalla direttiva 2000/53/CE.</p> <p>Gli impianti di frantumazione sono prevalentemente localizzati a Nord (19 su 32).</p> <p>Le misure agevolative connesse a Bonus rottamazione auto comporteranno un aumento dei rifiuti da veicoli fuori uso.</p>	<p>- Per raggiungere l'obiettivo UE di recupero totale (95%) incrementare il riciclaggio o/e garantire una quota di recupero energetico fino al 10%</p>

Allegato 1- Inquadramento normativo

Rifiuti sanitari a rischio infettivo	Rifiuti sanitari tal quale o CSS	I rifiuti sanitari a rischio infettivo possono essere destinati esclusivamente a incenerimento. Al 2019 sono stati censiti 26 impianti di incenerimento e 16 impianti di sterilizzazione.	La capacità di incenerimento autorizzata al 2019 garantisce la gestione in sicurezza.	- Non sono stati identificati gap.
Fanghi da depurazione delle acque reflue urbane				<ul style="list-style-type: none"> - - Garantire una tracciabilità puntuale ed informatizzata sull'utilizzo al suolo dei fanghi, nonché dei gessi di defecazione e la trasmissione periodica delle informazioni; - - Sviluppare processi di recupero di materia ed energia dai fanghi, anche attraverso tecnologie innovative - - Sviluppare le tecnologie di recupero del fosforo contenuto nei fanghi

Allegato 1- Inquadramento normativo

Tabella 29 del PNGR – Tabella di concordanza tra le azioni regionali e gli obiettivi generali del PNGR

Flusso strategico	Azioni regionali per colmare il gap impiantistico nazionale	Obiettivi generali del PNGR (*)			
		I	II	III	IV
Rifiuti urbani residui da raccolta differenziata	- Incrementare quantità e qualità della raccolta differenziata al fine di ridurre i quantitativi di rifiuti residui da RD	X			X
	- Definire il fabbisogno impiantistico residuo in modo conforme alla gerarchia di gestione dei rifiuti per garantire un'alternativa allo smaltimento in discarica	X	X		
	- Effettuare periodiche campagne merceologiche per definire le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti residui da RD	X		X	
	- Considerare la preferenza alle scelte tecnologico-impiantistiche volte al recupero energetico diretto senza attività di pretrattamento affinché si massimizzi la valorizzazione energetica del rifiuto	X			X
Rifiuti organici	- Ottimizzare la raccolta differenziata della frazione organica e della qualità della frazione raccolta mediante analisi merceologiche finalizzate a verificare la presenza di scarti	X		X	
	- Definire il fabbisogno impiantistico residuo per massimizzare l'autosufficienza regionale		X		
	- Realizzazione e/o ammodernamento di impianti di digestione anaerobica integrati nelle aree scarsamente dotate, con produzione di ammendanti di qualità e con valorizzazione della produzione di biometano	X	X		
	- Prevedere forme di sostegno per l'utilizzo del compost prodotto dagli impianti integrati	X		X	
Scarti derivanti dai trattamenti di: selezione delle frazioni secche da RD; preparazione a compostaggio e digestione anaerobica delle frazioni organiche	- Incrementare quantità e qualità della raccolta differenziata al fine ridurre gli scarti derivanti dalle operazioni di recupero di materia	X		X	
	- Definire il fabbisogno impiantistico residuo per il recupero energetico necessario a ottimizzare la gestione in modo conforme alla gerarchia europea di gestione dei rifiuti per garantire un'alternativa allo smaltimento in discarica.	X	X		X

Allegato 1- Inquadramento normativo

Flusso strategico	Azioni regionali per colmare il gap impiantistico nazionale	Obiettivi generali del PNRR (*)			
		I	II	III	IV
RAEE	- Promuovere la raccolta dei RAEE (es: da parte del sistema della distribuzione con modalità ritiro “uno contro uno”, “uno contro zero”, ecc.)			X	
	- Rafforzare la realizzazione di ulteriori infrastrutture per la raccolta urbana (centri di raccolta), soprattutto nelle aree in cui la disponibilità è sottodimensionata rispetto alla popolazione, per raggiungere gli obiettivi di raccolta fissati dall’Unione Europea	X	X		
	- Definire il fabbisogno impiantistico e favorire l’adeguamento della capacità impiantistica per la gestione dei rifiuti derivanti dalla raccolta dei RAEE		X		
	- Incentivare la realizzazione di centri per la preparazione per il riutilizzo dei RAEE	X		X	
	- Incentivare lo sviluppo di tecnologie per il recupero delle materie prime critiche (CRM) contenute nei RAEE	X			X
Rifiuti inerti da costruzione e demolizione (C&D)	- Rafforzare l’implementazione delle misure di demolizione selettiva	X		X	
	- Sviluppare tecnologie di riciclaggio per reimmettere la materia nei cicli produttivi	X			X
	- Sviluppare e realizzare di centri per la preparazione per il riutilizzo	X		X	
	- Incentivare lo sviluppo della filiera per l’utilizzo dei sottoprodotti e materie prime seconde	X		X	
Rifiuti tessili	- Rafforzare i sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti tessili anche attraverso raccolte di tipo selettivo o altre modalità per aumentare l’efficienza della RD			X	
	- Rafforzare la realizzazione di centri di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti tessili	X		X	
	- Incentivare lo sviluppo di tecnologie per il riciclo	X			X
Rifiuti in plastica	- Sviluppare e realizzare impianti con nuove tecnologie di riciclaggio delle frazioni di scarto (ad esempio, mediante processi di riciclaggio chimico per le frazioni non riciclabili meccanicamente e quindi destinate a discarica o termovalorizzazione)	X			X
Rifiuti contenenti amianto	- Individuazione, a livello regionale, del fabbisogno di smaltimento, anche sulla base della presenza di eventuali impianti di inertizzazione		X		
	- Definire il potenziale fabbisogno impiantistico		X		

Allegato 1- Inquadramento normativo

Flusso strategico	Azioni regionali per colmare il gap impiantistico nazionale	Obiettivi generali del PNGR (*)			
		I	II	III	IV
Veicoli fuori uso	- Per raggiungere l'obiettivo UE di recupero totale (95%) incrementare il riciclaggio o/e garantire una quota di recupero energetico fino al 10%	X	X		
Rifiuti sanitari a rischio infettivo	- Non sono stati identificati gap.				
Fanghi da depurazione delle acque reflue urbane	- Garantire una tracciabilità puntuale ed informatizzata sull'utilizzo al suolo dei fanghi, nonché dei gessi di defecazione e la trasmissione periodica delle informazioni	X		X	
	- Sviluppare processi di recupero di materia ed energia dai fanghi, anche attraverso tecnologie innovative	X			
	- Sviluppare le tecnologie di recupero del fosforo contenuto nei fanghi	X			

(*)

I. Contribuire alla sostenibilità nell'uso delle risorse e ridurre i potenziali impatti ambientali negativi del ciclo dei rifiuti;

II. Progressivo riequilibrio dei divari socio-economici, per quanto riguarda la gestione dei rifiuti;

III. Rafforzare la consapevolezza e i comportamenti virtuosi degli attori economici e dei cittadini per la riduzione e la valorizzazione dei rifiuti; e

IV. Promuovere una gestione del ciclo dei rifiuti che contribuisca al raggiungimento degli obiettivi di neutralità climatica.

Allegato 1- Inquadramento normativo

Anche il **PNRR**, (Programma Nazionale di Ripresa e Resilienza) ha adottato missioni strategiche in sinergia con quelle del PNGR, in particolare in riferimento ai progetti di economia circolare necessari per colmare alcune lacune strutturali che ostacolano lo sviluppo. Esse consistono in:

- a) carenze degli impianti, per il trattamento e la valorizzazione della frazione organica dei rifiuti e di altri flussi rilevanti di rifiuti (fanghi di trattamento delle acque reflue, plastica, rifiuti apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE), rifiuti di carta e cartone, rifiuti tessili);
- b) divario regionale tra centro-nord e sud con molte procedure di infrazione per violazione ambientale della normativa UE sui rifiuti;
- c) necessità di ammodernare gli impianti di trattamento esistenti;
- d) inadeguatezza dei sistemi di raccolta differenziata, in relazione alle nuove sfide per raggiungere gli obiettivi di riciclo anche attraverso la digitalizzazione e l'innovazione tecnologica;
- e) necessità di evitare un'eccessiva frammentazione dei servizi pubblici locali e sostenere le amministrazioni locali (Regioni, Comuni) con una governance a livello centrale che consenta di rafforzare le politiche locali nell'attuazione delle infrastrutture per la creazione di filiere circolari.

L'obiettivo del PNGR è quello di indirizzare e supportare la pianificazione della gestione dei rifiuti al fine di garantire:

1. la rispondenza dei criteri di pianificazione agli obiettivi della normativa comunitaria, in ottica di prevenzione del contenzioso;
2. l'efficienza, efficacia, sostenibilità, inclusa la tutela dei beni culturali e paesaggistici ed economicità dei sistemi di gestione in tutto il territorio nazionale, in coerenza con gli obiettivi di coesione territoriale.

Ai fini della corretta redazione dei Piani di gestione dei rifiuti, il MiTE ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera s), si qualifica quale soggetto competente in materia ambientale (SCA) e pertanto può essere consultato sia in fase di predisposizione del Rapporto Preliminare Ambientale (fase di scoping) sia nella successiva fase di consultazione pubblica.

In ambito comunitario sono stati predisposti alcuni documenti di riferimento e studi che, seppur non vincolanti riportano utili indicazioni. Sulla base di detti riferimenti è stata elaborata dal MiTE una **checklist** di controllo dei piani regionali (Tabella 32 del PNGR), redatta in base ai contenuti delle pianificazioni di cui alle tabelle 30 e 31 del PNGR, di seguito riportate.

A tal proposito occorre evidenziare che la **rispondenza dei piani regionali alla normativa comunitaria costituisce condizione abilitante per l'accesso ai fondi comunitari e di coesione nazionale.**

Allegato 1- Inquadramento normativo

Tabella 30 - Sezioni dei Piani Regionali e relativi contenuti obbligatori non direttamente previsti dall'art. 199 Dlgs 152/2006

MACROSEZIONI	Contenuti del Piano Regionale di Gestione Rifiuti	Rif Direttiva	Rif Art 199 D.lgs. 152/06
SEZIONE A Stato di attuazione	Valutazione del piano di gestione dei rifiuti	Direttiva CE 2008/98 Art. 28 c.2	c.2
	Tipo e fonte e quantità dei rifiuti prodotti suddivisi per ambito territoriale ottimale per quanto riguarda i rifiuti urbani	Direttiva CE 2008/98 Art. 28 c.3 a)	c. 3 lett. a)
	Ricognizione impianti di trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti esistenti inclusi eventuali sistemi speciali per gli oli usati, rifiuti pericolosi, rifiuti contenenti quantità importanti di materie prime critiche o flussi di rifiuti disciplinati da una normativa unionale specifica	Direttiva CE 2008/98 Art. 28 c.3 b) (Direttiva CE 2008/98 art. 21 par.1, lett a)	c. 3 lett. b)
SEZIONE B Governance /organizzazione territoriale	Delimitazione di ogni singolo ambito territoriale ottimale sul territorio regionale		c.3 lett. f)
	Complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali, nonché ad assicurare lo smaltimento e il recupero dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti		c.3 lett. g)
	Sistema di premialità per gli ambiti territoriali ottimali più meritevoli		c.3 lett. h)
	Stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani		c.3 lett. i)
SEZIONE C Politiche generali	Iniziative volte a favorire, il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dai rifiuti di materiale ed energia, ivi incluso il recupero e lo smaltimento dei rifiuti che ne derivino		c.3 lett. m)
	Misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani e determinazione, nel rispetto delle norme tecniche per la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi e di specifiche tipologie di rifiuti, di disposizioni speciali per specifiche tipologie di rifiuto		c.3 lett. n) , o)
	Indicazione delle politiche generali di gestione dei rifiuti, incluse tecnologie e metodi di gestione pianificata dei rifiuti, o altre politiche per i rifiuti che pongono problemi particolari di gestione	Direttiva CE 2008/98 Art. 28c.3 e)	c. 3 lett. e)
	Campagne di sensibilizzazione e diffusione di informazioni destinate al pubblico in generale o a specifiche categorie di consumatori		c. 4 lett. c)

Allegato 1- Inquadramento normativo

MACROSEZIONI	Contenuti del Piano Regionale di Gestione Rifiuti	Rif Direttiva	Rif Art 199 D.lgs. 152/06
SEZIONE D Analisi/evoluzione flussi/Fabbisogno impiantistico	Valutazione dell'evoluzione futura dei flussi di rifiuti e dei rifiuti che saranno prevedibilmente spediti da o verso il territorio nazionale	Direttiva CE 2008/98 Art. 28 c.3 a)	c. 3 lett. a)
	Analisi dei flussi derivanti da materiali da costruzione e demolizione nonché, per i rifiuti contenenti amianto, idonee modalità di gestione e smaltimento nell'ambito regionale, allo scopo di evitare rischi sanitari e ambientali connessi all'abbandono incontrollato di tali rifiuti.		c.3 lett. r-quater)
	Valutazione della necessità di nuovi sistemi di raccolta, della chiusura degli impianti esistenti per i rifiuti, di ulteriori infrastrutture per gli impianti per i rifiuti in conformità del principio di autosufficienza e prossimità e, se necessario, degli investimenti correlati	Direttiva CE 2008/98 Art. 28 c.3 c)	c. 3 lett. c)
	Capacità dei futuri impianti di smaltimento o dei grandi impianti di recupero, se necessario	Direttiva CE 2008/98 Art. 28 c.3 d)	c. 3 lett. d)
SEZIONE E Criteri di localizzazione	Criteri di riferimento per l'individuazione dei siti, per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti (prediligendo l'ampliamento degli impianti esistenti, ove possibile e compatibilmente con il rispetto delle tutele ambientali, paesaggistiche e delle produzioni agro-silvo-pastorali di pregio, e prevedendo soluzioni perequative per garantire l'invarianza della dotazione quali-quantitativa di aree verdi o agricole)	Direttiva CE 2008/98 Art. 28 c.3 d)	c. 3 lett. d), l)
SEZIONE F Misure per l'economia circolare	Descrizione delle misure volte a contrastare e prevenire tutte le forme di dispersione di rifiuti e per rimuovere tutti i tipi di rifiuti dispersi	Direttiva CE 2008/98 Art. 28 c.3 f)	c. 3 lett. r-ter)
	Descrizione delle misure volte a garantire che, entro il 2030, tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, in particolare i rifiuti urbani, non siano ammessi in discarica, a eccezione dei rifiuti per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale	Direttiva CE 2008/98 Art. 28 c.5)	c. 3 lett. r-bis)
	Aspetti organizzativi connessi alla gestione dei rifiuti.	-	c. 4 lett. a)
	Valutazione dell'utilità e dell'idoneità del ricorso a strumenti economici e di altro tipo per la soluzione di problematiche riguardanti i rifiuti, tenuto conto della necessità di continuare ad assicurare il buon funzionamento del mercato interno	(Direttiva CE 2008/98 Art. 11 c.1)	c. 4 lett. b)
SEZIONE G Prevenzione	Prevenzione e gestione degli imballaggi e rifiuti di imballaggio	Direttiva CE 2008/98 Art. 28 c.5)	c. 3 lett. p)
	Programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica	Direttiva CE 2008/98 Art. 28 c.5)	c. 3 lett. q)
	Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti, elaborato sulla base del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti che descriva le misure di prevenzione esistenti e fissi ulteriori misure.	Direttiva CE 2008/98 Art. 29 c.1)	c. 3 lett. r)
	Programma specifico di prevenzione dei rifiuti alimentari nell'ambito dei programmi regionali di prevenzione dei rifiuti"	Direttiva CE 2008/98 Art. 29 c. 2bis)	c. 3 lett. r)
SEZIONE H Bonifiche	Piano per la bonifica delle aree inquinate	-	c.6

Allegato 1- Inquadramento normativo

Tabella 31 - Altri contenuti obbligatori non direttamente previsti dall'art. 199 Dlgs 152/2006

MACROSEZIONI	Contenuti del Piano Regionale di Gestione Rifiuti	Rif Direttiva	Rif Normativa Nazionale
SEZIONE F Misure per l'economia circolare	Descrizione delle misure necessarie per assicurare che entro il 2035 la quantità di rifiuti urbani collocati in discarica sia ridotta al 10 %, o a una percentuale inferiore, del totale dei rifiuti urbani prodotti (per peso)	Direttiva CE 2008/98 Art. 28 c.5)	Art. 5 c.4-ter Dlgs 36/2003
	Descrizione delle misure volte a garantire che i rifiuti che sono stati raccolti separatamente per la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio, non siano inceneriti, a eccezione degli scarti derivanti da operazioni di trattamento dei rifiuti raccolti separatamente per i quali l'incenerimento produca il miglior risultato ambientale conformemente all'articolo 4.	(Direttiva CE 2008/98 Art. 10 c.4)	Art. 6 c.1 lett. n) Dlgs 36/2003
	Descrizione delle misure volte a promuovere la preparazione per il riutilizzo e per la riparazione	(Direttiva CE 2008/98 Art. 11 c.1)	Art. 181 Dlgs 152/2006
	Raccolta differenziata almeno per carta, metalli, plastica e vetro	(Direttiva CE 2008/98 Art. 11 c.1)	Art. 205 c.6-quater) Dlgs 152/2006
	Raccolta differenziata per i tessuti entro il 1° gennaio 2025 - anticipata al 1° gennaio 2022 (D.lgs. 152/2006, art. 205 comma 6-quater)	(Direttiva CE 2008/98 Art. 11c.1)	Art. 205 c.6-quater) Dlgs 152/2006
	Descrizione delle misure intese a promuovere la demolizione selettiva e la cernita dei rifiuti da costruzione e demolizione almeno per legno, frazioni minerali (cemento, mattoni, piastrelle e ceramica, pietre), metalli, vetro, plastica e gesso.	(Direttiva CE 2008/98 Art. 11 c. 1)	Art. 206 c. 6 quinquies) Dlgs 152/2006
	Preparazione per riutilizzo/ riciclaggio (almeno per carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine) al 50% in peso entro il 2020	(Direttiva CE 2008/98 Art. 11 c.2 a)	Art. 181 c.4 lett. a) Dlgs 152/2006
	Preparazione per riutilizzo, riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi (escluse terre, CER 170504) almeno al 70% in peso entro il 2020	(Direttiva CE 2008/98 Art. 11 c.2 b)	Art. 181 c.4 lett. b) Dlgs 152/2006
	Preparazione per riutilizzo/ riciclaggio dei rifiuti urbani al 55% in peso entro il 2025	(Direttiva CE 2008/98 Art. 11 c.2 c)	Art. 181 c.4 lett. c) Dlgs 152/2006
	Preparazione per riutilizzo/ riciclaggio dei rifiuti urbani al 60% in peso entro il 2030	(Direttiva CE 2008/98 Art. 11 c.2 d)	Art. 181 c.4 lett. d) Dlgs 152/2006
	Preparazione per riutilizzo/ riciclaggio dei rifiuti urbani al 65% in peso entro il 2035	(Direttiva CE 2008/98 Art. 11 c.2 e)	Art. 181 c.4 lett. e) Dlgs 152/2006
	Collocamento a discarica solo per rifiuti trattati	(Direttiva CE 1999/31 Art. 6)	Art. 7 c.1 lett. n) Dlgs 36/2003
	Riciclaggio di almeno il 65% in peso dei rifiuti di imballaggio (obiettivi per frazione, dal 31/12/2025)	(Direttiva CE 1994/62 Art. 6)	Allegato E - parte IV del Dlgs 152/2006

Allegato 1- Inquadramento normativo

	Riciclaggio di almeno il 70% in peso dei rifiuti di imballaggio (obiettivi per frazione, dal 31/12/2030)	(Direttiva CE 1994/62 Art. 6)	Allegato E - parte IV del Dlgs 152/2006
	Raccolta differenziata dei RAEE, possibilità di renderli gratuitamente; tasso di raccolta di almeno 4 kg l'anno per abitante di RAEE dal 31/12/2015; tasso minimo di raccolta del 45% in peso dal 2016; tasso minimo di raccolta da conseguire ogni anno pari al 65 % del peso medio delle AEE immesse sul mercato nello Stato membro interessato nei tre anni precedenti o, in alternativa, all'85 % del peso dei RAEE prodotti nel territorio di tale Stato membro dal 2019	(Direttiva CE 2012/19 Art. 5 6 e 7)	Art. 14 c.1 Dlgs 49/2014
	Raccolta differenziata di pile e accumulatori; Tasso minimo di raccolta del 25% dal 2012 e del 45% dal 2016	(Direttiva CE 2006/66 art. 7)	Art. 6 c. 1 Dlgs 188/2008
	Raccolta differenziata delle frazioni di rifiuti domestici pericolosi entro il 1° gennaio 2025	(Direttiva CE 2008/98 art. 20 c.1)	-
	Raccolta differenziata degli olii usati	(Direttiva CE 2008/98 art. 21 par.1, lett a)	Art. 216-bis Dlgs 152/2006
	Divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi	(Direttiva CE 2008/98 art. 18)	Art. 187 Dlgs 152/2006
	Reimpiego e/o riciclaggio dei veicoli fuori uso per almeno l'85 % del loro peso e Reimpiego e/o recupero per almeno il 95 % del loro peso, dal 2015	(Direttiva CE 2000/53 Art. 7)	Art. 7 c. 2 Dlgs 209/2003
SEZIONE I Monitoraggio	Descrizione degli indicatori e degli obiettivi qualitativi o quantitativi, anche correlati alla quantità di rifiuti prodotti e il relativo trattamento	(Direttiva CE 2008/98 Art. 28 c.3 g)	-
	Descrizione degli indicatori e degli obiettivi qualitativi o quantitativi dei rifiuti urbani che sono smaltiti o sottoposti a recupero di energia.	(Direttiva CE 2008/98 Art. 28 c.3 g)	-

1.3. Normativa Regionale

Al fine di implementare un efficace sistema integrato di gestione del servizio rifiuti in regione Campania, è stata approvata la Legge regionale 26 maggio 2016, n. 14 ss.mm.ii. “*Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare*”

La normativa regionale disegna un sistema organico e abbraccia tutti gli aspetti in materia di gestione dei rifiuti, ponendo un'attenzione particolare al tema dell'economia circolare e dei suoi corollari; disciplina l'assetto delle competenze della Regione, dei Comuni, degli ATO e dei sub ambiti (SAD); implementa un sistema completo di pianificazione, regolando il periodo transitorio e le problematiche connesse all'occupazione dei lavoratori dei Consorzi di Bacino e dei gestori del servizio.

Rispetto alla previgente disciplina, la nuova legge introduce numerose novità di rilievo, sia dal punto di vista della governance del sistema che dal punto di vista dell'approccio alla politica dei rifiuti.

Sotto il primo profilo - **governance del sistema** - viene operata una nuova ripartizione territoriale e organizzativa.

- il territorio regionale viene suddiviso in 7 Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), uno per ogni provincia e tre per la città metropolitana di Napoli;
- all'interno degli ATO possono essere individuati sub Ambiti distrettuali (SAD), al fine di tener conto delle specificità territoriali, dell'efficienza gestionale e di una migliore qualità dei servizi;
- vengono istituiti gli Enti di Governo d'Ambito;
- viene definito il Piano d'Ambito territoriale quale strumento fondamentale per la gestione e la strutturazione operativa, organizzativa e tariffaria del servizio all'interno dell'ATO.

Per quanto attiene l'**approccio alla politica dei rifiuti**, nel segno già tracciato a livello europeo e nazionale, il legislatore regionale punta alla transizione da un modello economico “lineare” - basato sullo sfruttamento delle risorse naturali - a quello della c.d. “*economia circolare*”, caratterizzato dalla tendenziale assenza di prodotti di scarto e dal riutilizzo costante della materia. Questa nuova visione economica del rifiuto, innovativa e sfidante, con evidenti impatti sui costi di gestione e quindi sulla tariffa del servizio, accompagna in modo trasversale tutto l'articolato.

Un altro pilastro della legge è rappresentato dal principio della riduzione della produzione dei rifiuti prodotti, declinato in obiettivi e azioni principalmente di livello regionale, con la previsione di misure incentivanti finalizzate alla minimizzazione della produzione dei rifiuti (sostegno ai comportamenti virtuosi, equità nella ripartizione dei

Allegato 1- Inquadramento normativo

costi derivanti dalla gestione del servizio, tariffa puntuale). Sotto questo punto di vista il legislatore regionale prevede:

- l'istituzione del Sistema Regionale di Informazione ed Educazione alla Sostenibilità Ambientale (SIESARC) per promuovere iniziative di educazione alla sostenibilità socio-ambientale;
- la definizione di obiettivi minimi da raggiungere entro il 2020, fissati per la raccolta differenziata al 65% (obiettivo già fissato dal legislatore nazionale per il 2012) e, per ciascuna frazione differenziata, al 70% per cento di materia effettivamente recuperata;
- l'organizzazione dell'assetto del ciclo dei rifiuti che risponde alla duplice finalità di garantire sia il principio di autosufficienza dell'ambito sia il principio di prossimità (*entrambi i principi stabiliti dall'art. 182-bis del TUA DLgs 152/2006*) ovvero permettere il trattamento o lo smaltimento in uno degli impianti appropriati più vicini al baricentro di produzione dei rifiuti;
- l'istituzionalizzazione del controllo del Consiglio Regionale sull'attuazione della legge, in particolare sugli obiettivi raggiunti in tema di riduzione dei rifiuti, di rifiuti riciclati e di ricavi della vendita dei materiali e di effetti prodotti sulla tariffa agli utenti;
- interventi e azioni per la riduzione dello spreco alimentare, per favorire le pratiche di compostaggio e la creazione di centri per lo scambio di beni dismessi e rigenerati;
- l'adozione del criterio di valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle politiche realizzate con riferimento al livello di riduzione dei rifiuti residui (RUR);
- la previsione di azioni regionali – art. 16 – finalizzate alla prevenzione, riduzione e recupero dei rifiuti e in particolare l'adozione entro 6 mesi dell'entrata in vigore della legge di un Piano di Prevenzione della produzione dei rifiuti e la promozione di accordi tra Comuni finalizzati al recupero e alla riduzione dei rifiuti;
- azioni finalizzate alla promozione di acquisti verdi, all'utilizzo di beni riutilizzabili per i servizi di refezione;
- incentivi per il recupero di materia prima favorendo sistemi omogenei di raccolta differenziata e diffondendo i sistemi di imballaggi cauzionati a rendere.

Sono inoltre fornite specifiche indicazioni in merito alla redazione dei Piani d'Ambito e, a corollario della normativa regionale, sono state redatte apposite Linee Guida per la redazione degli stessi, approvate con DGR n.796 del 19/12/2017.

1.4. La Pianificazione Regionale

Il **Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani della Campania** (PRGRU) aggiornato e approvato in via definitiva nella seduta del Consiglio regionale del 16 dicembre 2016. Il Piano, allineandosi agli indirizzi europei sull'economia circolare, ha definito nuovi obiettivi e fabbisogni di trattamento/smaltimento, in particolare con riferimento:

- alla raccolta differenziata: obiettivo 65% al 2020;
- al fabbisogno di incenerimento: circa 700.000 t/a a regime, già garantito dall'impianto di Acerra con capacità di 750.000 t/a;
- al fabbisogno di discarica: esigenza minimale di 50.000-100.000 t/a, a regime;
- al fabbisogno di compostaggio: 745.000 t/a, a regime.

Il lavoro di aggiornamento del PRGRU è partito dalle Linee di Indirizzo programmatiche approvate con la Delibera della Giunta Regionale n. 381 del 07/08/2015, in cui sono fornite indicazioni di massima sui livelli di raccolta differenziata da raggiungere entro il 2019 e sono stimati i fabbisogni di trattamento della frazione organica da raccolta differenziata, di discarica e di incenerimento, individuando le seguenti:

1. incremento della raccolta differenziata fino al 65%. Il raggiungimento dell'obiettivo di raccolta differenziata sarà perseguito mediante:
 - a) il ricorso privilegiato a raccolte domiciliari;
 - b) la promozione di centri di raccolta;
 - c) l'implementazione di sistemi di incentivazione per gli utenti del servizio;
 - d) la predisposizione di linee-guida per uniformare le raccolte sul territorio;
 - e) la formazione e l'informazione degli utenti.
2. finanziamento e realizzazione di impianti di trattamento aerobico della frazione organica a servizio di consorzi di Comuni;
3. identificazione di aree da riqualificare morfologicamente al fine di realizzare siti di smaltimento della frazione umida tritovagliata a seguito di un processo di adeguata stabilizzazione. Per evitare qualunque ipotesi di pericolo per l'ambiente, le opere saranno dotate di ogni presidio ambientale previsto per le discariche ai sensi del D.Lgs. 36/2003.

Allegato 1- Inquadramento normativo

L'aggiornamento del PRGRU individua diverse ipotesi di sviluppo del ciclo integrato dei rifiuti urbani per il periodo 2016-2020 definendo in particolare alcuni scenari di gestione (del ciclo dei rifiuti urbani) che si differenziano in base:

- ❖ *al tipo di gestione dei rifiuti urbani non differenziati (tipo A - Linee di indirizzo - DGR n. 381/2015, tipo B - Bilanci di materia del PRGRU 2012, tipo C - Utilizzo combinato degli impianti TMB e dell'inceneritore).*
- ❖ *alle percentuali di raccolta differenziata raggiunte a livello regionale (55% - 60% - 65%).*

Le tre tipologie (A, B, C) sono state, inoltre, declinate in funzione del target di raccolta differenziata generando nove scenari. Al fine di scegliere lo scenario di Piano sono stati analizzati esclusivamente gli scenari relativi alla percentuale di raccolta differenziata del 65%, considerando tale valore prioritario e irrinunciabile in quanto fissato quale limite di legge al 2012.

All'esito delle analisi effettuate (la cui metodologia è dettagliatamente descritta nell'Allegato 5 del Rapporto Ambientale ad oggetto "*Valutazione degli Scenari*") lo scenario di Piano prescelto è quello che punta al raggiungimento del 65% di raccolta differenziata entro il 2019 e tratta la gestione dei rifiuti urbani non differenziati in impianti di trattamento meccanico-biologico e TMV.

Nella definizione dei propri obiettivi il Piano individua il raggiungimento al 2020 di livelli di raccolta differenziata pari almeno al 65% del rifiuto prodotto all'interno di ogni ambito territoriale ottimale.

Nel paragrafo 11 del PRGRU si riportano le stime al 2020 delle percentuali di ogni frazione di rifiuto che dovranno essere intercettate con la raccolta differenziata per raggiungere gli obiettivi di piano. Tali valori sono stati determinati rispetto ai quantitativi totali di ciascuna frazione previsti nel rifiuto prodotto al 2020 sulla base della composizione merceologica.